

Scuola Primaria

1. Il Consiglio della Classe/team analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento, considerando in particolare:

La situazione di partenza:

- Le situazioni certificate di disabilità
- Le situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento
- Per gli alunni stranieri neoarrivati facendo riferimento ad una possibile previsione di sviluppo globale dell'alunno
- Condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità

La situazione in itinere valutando:

- Le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti
- La costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a casa e a scuola
- L'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici
- Il miglioramento rispetto alla situazione di partenza
- La valutazione degli alunni stranieri neo arrivati terrà conto delle difficoltà nell'acquisizione dell'italiano come seconda lingua, dei progressi rilevabili rispetto al livello di partenza, nonché delle priorità date ai percorsi di alfabetizzazione

D. lgs 62/17 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Art. 3 Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva **solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.**

2. Interventi di recupero in itinere e finali da attivare per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione

Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in corso d'anno vengono attivate dai singoli docenti strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, in particolare:

- Richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo
- Recupero di abilità di base
- Lavori individualizzati e/o progressivamente graduati
- Lavori di gruppo per migliorare l'autonomia
- Attività per sviluppare il metodo di studio (ad es. mappe)

3. Criteri di non ammissione alla classe successiva

Tenuto presente che la non ammissione alla classe successiva si configura quale caso eccezionale, comprovato da motivazioni e deliberato all'unanimità, si deliberano i seguenti criteri:

- assenza o gravi carenze, non legate a difficoltà certificate, delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto scrittura, calcolo, logica matematica) che comportino valutazioni negative in almeno 4 materie;
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno;
- assenza di miglioramenti pur in presenza di documentati interventi di recupero individualizzati
- frequenza irregolare non giustificata da adeguata motivazione tali da non consentire elementi di valutazione e di giudizio in più discipline;
- la famiglia è stata costantemente informata delle difficoltà incontrate dall'alunno/a ed è stata coinvolta nella valutazione dell'opportunità di non ammissione;

Scuola secondaria

1. Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento, considerando in particolare:

La situazione di partenza:

- Le situazioni certificate di disabilità
- Le situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento
- Per gli alunni stranieri con PDP facendo riferimento ad una possibile previsione di sviluppo globale dell'alunno
- Condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità

La situazione in itinere valutando:

- La validità della frequenza corrispondente ad almeno i $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale
- Le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti
- La costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a casa e a scuola
- L'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici
- Il miglioramento rispetto alla situazione di partenza
- La valutazione degli alunni stranieri neo arrivati terrà conto delle difficoltà nell'acquisizione dell'italiano come seconda lingua, dei progressi rilevabili rispetto al livello di partenza, nonché delle priorità date ai percorsi di alfabetizzazione

D. lgs 62/17 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Art. 6 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

1. "Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. "

2. Interventi di recupero in itinere e finali per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione

Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in corso d'anno vengono attivate dai singoli docenti strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, in particolare:

- Richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo
- Recupero di abilità di base
- Lavori individualizzati e/o progressivamente graduati
- Possibili lavori di gruppo per migliorare l'autonomia
- Attività per sviluppare il metodo di studio (ad es. mappe)

3. Finalità e criteri della NON ammissione

La NON ammissione è finalizzata alla costruzione di condizioni per attivare/riattivare un processo positivo con tempi più lunghi e più adeguati. Essa finalizzata la recupero di obiettivi minimi indispensabili per un positivo proseguimento degli studi non solo nella classe scolastica successiva, ma nella prospettiva dell'intera carriera scolastica.

Tenendo conto dei punti di cui sopra, il Consiglio di classe valuterà di non ammettere l'alunno alla classe successiva e all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rilevasse carenze diffuse o mancanza di competenze minime idonee alla prosecuzione, **nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o supporto con mezzi dispensativi e/o compensativi**. In particolare il Consiglio di Classe valuterà la non ammissione a partire da:

- Presenza di insufficienze in QUATTRO discipline oggetto di valutazione curricolare
- Presenza di 3 o più insufficienze gravi (voto 4)

La NON ammissione è deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza o all'unanimità dopo aver valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno tenendo conto anche:

- Delle carenze nelle abilità fondamentali
- Del mancato raggiungimento di obiettivi formativi e di apprendimento
- Dei mancati progressi rispetto al livello di partenza
- Dell'inadeguato livello di maturazione globale
- Del mancato studio sistematico delle discipline
- Di scarso interesse e partecipazione nel seguire le lezioni
- Delle assenze superiori a ¼ dell'orario annuale (ai sensi del D.lgs 62/2017 art. 5: "è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato), salvo diversa delibera del consiglio di classe in considerazione di deroghe approvate dal collegio dei docenti (vedasi art. 5 comma 2 del D.lgs 62/17: "Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione")
- Costituisce aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nei casi in cui l'ammissione all'anno corrente

sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente

Si precisa che, in sede di scrutinio, il voto di NON ammissione dell'insegnante di religione o di attività alternative- per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti- se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La valutazione del comportamento non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art. 4 comma 6 DPR n. 249/1998).

4. Eventuale ammissione alla classe successiva in deroga al punto 3

Il Consiglio di Classe, con decisione assunta all'unanimità o a maggioranza, può decidere l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato anche in deroga al punto 3 tenendo conto dei seguenti casi:

- Problemi di salute documentati che abbiano compromesso l'esito finale
- Precedenze ripetute
- Alunni non italofoni arrivati in corso d'anno
- Carenze di apprendimento ma manifestazione di impegno scolastico costante

L'eventuale deroga rappresenta un fatto eccezionale ed individuale e non un termine di paragone con altri casi con il medesimo numero di discipline non sufficienti, per i quali, in assenza delle predette condizioni, continuano ad essere applicati i criteri del punto 3